

Legge regionale 13 gennaio 1992 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 29/01/1992

Modifiche alle norme in materia di funzionamento e finanziamento dei gruppi consiliari.

Art. 2

1. Ai dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le funzioni di capo della segreteria di un gruppo consiliare con meno di nove consiglieri, e che continuano a svolgere tali mansioni, si applicano, fino al termine della VI legislatura, le disposizioni previste dall' articolo 4, secondo comma, della legge regionale n. 52/1980, così come sostituito dall' articolo 1.